

Sent. n. 19/2026 pubbl. il 28/01/2026  
Rep. n. 21/2026 del 28/01/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

**RG 1/2026 CONCORDATO  
PREVENTIVO OMOLOGATO**  
ARSENALE 5 S.R.L.

**PROC. UNIT. 238-2/2024**

*Sentenza da registrare a debito  
ex art. 146 T.U. spese di giustizia*

Il Tribunale di Treviso in persona dei magistrati

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri      | Presidente   |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |
| - dott.ssa Elena Merlo       | Giudice      |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 238-2/2024 r.g. P.U. promosso

da

Arsenale 5 S.r.l., con sede legale in Via Delle Industrie 69, CAP 31010, Fonte (TV) codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04270080262, R.E.A. TV- 336651, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Dominis, Paolo Ruzzin, Mirko Scantamburlo e Giacomo Rigoni

**RICORRENTE**

\*\*\*

Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024, Arsenale 5 s.r.l. ha proposto domanda ai sensi dell'art. 44 CCII, chiedendo termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 e 2, CCII oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e ss. CCII, con la documentazione di cui all'art. 39 comma 1 o, in alternativa, la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis CCII, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII.

Il Tribunale, riscontrati la sussistenza in capo alla società della qualifica di imprenditore commerciale, il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII, oltre che la presenza di uno stato di crisi ha concesso termine fino al 3 dicembre 2024 e nominato il dott. Mario Conte quale Commissario giudiziale.



Contestualmente, il giudice designato alla trattazione del procedimento, ha disposto la conferma delle misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII.

Nel rispetto del termine assegnato, quale prorogato dal Tribunale in accoglimento della tempestiva istanza della società, Arsenale 5 s.r.l. ha depositato la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 e 2, CCII e chiesto l'ammissione alla procedura di concordato in continuità aziendale.

L'ammissione è stata disposta con decreto dell'8 aprile 2025 e le operazioni di voto si sono svolte tra il 10 ed il 20 ottobre 2025 compresi.

Con comunicazione del 24 ottobre 2025, il commissario giudiziale ha dato atto del risultato del voto e, nello specifico, rappresentato che la proposta concordataria è stata approvata da 11 classi sulle 13 ammesse al voto e che quindi non si è realizzata la condizione che l'art. 109, comma 5, CCII prescrive per il concordato in continuità.

In ragione di ciò, Arsenale 5 s.r.l. ha domandato l'omologazione del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII ed il Tribunale ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 48 CCII, per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.

Si è costituita in giudizio la società, che ha documentato la notificazione del decreto di fissazione udienza ai creditori dissenzienti ed ha domandato l'omologazione del concordato.

Il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere motivato.

Non sono state formulate opposizioni nel termine prescritto.

In data odierna sono state sentite le parti, che hanno concluso in conformità alle rispettive istanze.

\*\*\*

Il concordato di Arsenale 5 s.r.l. è un concordato in continuità aziendale diretta con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte della stessa società, sia pure con una compagine societaria ed amministrativa differente, per il periodo di cinque anni (dal 2024 al 2029).

La ricorrente prevede di soddisfare i creditori sociali con:

a) il ricavato derivante dalla gestione caratteristica dell'attività in continuità aziendale, stimato in un importo fisso di euro 3.000.000,00, oltre all'importo di euro 100.000,00 quale parte degli utili previsti per gli esercizi dal 2025 al 2029 nel cosiddetto scenario "sensitivity" (su cui *infra*);



b) la cessione di alcuni beni non più funzionali all'attività caratteristica per il corrispettivo di circa euro 216.000,00;

c) l'apporto di nuova finanza per euro 350.000,00.

Il Piano è stato elaborato in due diverse conformazioni, la prima riferita ad uno scenario cosiddetto di base, connotato da ordinaria produttività, e la seconda riferita ad uno scenario cosiddetto di "sensitivity", connotato dal peggioramento di tutte le condizioni operative.

La proposta concordataria è stata formulata secondo i minori flussi finanziari emergenti da tale scenario peggiorativo ("*Piano sensitivity*").

Essa prevede che la prosecuzione dell'attività di impresa possa generare flussi netti per complessivi euro 3.204.500, oltre alle disponibilità liquide presenti ad inizio periodo (pari ad euro 781.800,00), e così per un importo complessivo euro 3.986.300,00.

Il "*Piano sensitivity*" prevede di destinare in pagamento ai creditori concorsuali l'importo complessivo di € 3.665.600,00, trattenendo l'importo di € 320.700,00 per la continuità operativa della società al termine del periodo concordatario.

Secondo le previsioni del "*Piano sensitivity*", che rappresenta la proposta obbligatoria e vincolante per Arsenale 5 S.r.l., la Società sarebbe in grado di pagare ai creditori chirografari la percentuale dell'11,99%, fermo il pagamento integrale delle spese prededucibili, dei crediti ipotecari e dei creditori privilegiati non degradati ed il pagamento parziale dei crediti privilegiati degradati.

I creditori sono stati suddivisi in 21 classi:

(i) Classe 1 (non votante) per i crediti per TFR (relativo a dipendenti cessati) assistiti da privilegio ex art. 2751 n. 1 c.c., pagati integralmente entro il termine di 30 giorni dall'omologa;

(ii) Classe 2 (non votante) per i crediti verso dipendenti (relativo a dipendenti cessati) assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., pagati integralmente entro il termine di 30 giorni dall'omologa;

(iii) Classe 3 (non votante) per i crediti verso professionisti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., pagati integralmente entro il termine di 180 giorni dall'omologa;

(iv) Classe 4 (non votante) per i crediti verso agenti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c., pagati integralmente entro il termine di 180 giorni dall'omologa;

(v) Classe 5 (votante) per i crediti verso agenti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c., pagati integralmente entro il 31 dicembre 2027 e dunque oltre il termine di 180 giorni dall'omologa;



- (vi) Classe 6 (votante) per i crediti verso artigiani e cooperative assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per la parte non degradata pagata integralmente entro il 31 dicembre 2028 e dunque oltre il termine di 180 giorni dall'omologa;
- (vii) Classe 7 (votante) per i crediti verso artigiani e cooperative assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per la parte degradata a chirografo pagata nella percentuale del 14,37% entro il 31 dicembre 2028;
- (viii) Classe 8 (votante) per i crediti privilegiati ex d.lgs. 123/1998 e l. 662/1996 per finanziamenti Simest S.p.A. integralmente degradati, di cui è previsto il pagamento nella percentuale del 14,24% entro il 31 dicembre 2028;
- (ix) Classe 9 (non votante) per i crediti per contributi previdenziali pagati integralmente entro il termine di 180 giorni dall'omologa;
- (x) Classe 10 (non votante) per i crediti per contributi assicurativi pagati integralmente entro il termine di 180 giorni dall'omologa;
- (xi) Classe 11 (votante) per i crediti per IVA di rivalsa privilegiati ex art. 2778 n. 7 c.c. integralmente degradati, di cui è previsto il pagamento nella percentuale del 13,84% entro il 31 dicembre 2028;
- (xii) Classe 12 (votante) per i crediti per locazioni privilegiati ex art. 2778 n. 16 integralmente degradati, di cui è previsto il pagamento nella percentuale del 13,71% entro il 31 dicembre 2028;
- (xiii) Classe 13 (votante) per i crediti erariali privilegiati ex art. 2778 n. 18 integralmente degradati, di cui è previsto il pagamento al 14,37% entro il 31 dicembre 2029;
- (xiv) Classe 14 (votante) per i crediti erariali privilegiati ex art. 2778 n. 19 integralmente degradati, di cui è previsto il pagamento nella percentuale del 14,37% entro il 31 dicembre 2029;
- (xv) Classe 15 (non votante) per i crediti degli enti locali privilegiati ex art. 2778 n. 20, di cui è previsto il pagamento integrale entro il termine di 180 giorni dall'omologa; (xvi) Classe 16 (votante) per i crediti chirografari degli istituti di credito garantiti da garanzia MCC/SACE, di cui è previsto il pagamento nella percentuale del 13,18% entro il 31 maggio 203015;
- (xvii) Classe 17 (votante) per i crediti chirografari degli istituti di credito garantiti da fideiussioni rilasciate dall'attuale amministratore unico della Società, di cui è previsto il pagamento nella percentuale del 13,18% entro il 31 maggio 2030;
- (xviii) Classe 18 (votante) per i crediti chirografari degli istituti di credito non garantiti, di cui è previsto il pagamento nella percentuale del 13,18% entro il 31 maggio 2030;



(xix) Classe 19 (votante) per le imprese di cui all'art. 85, terzo comma, terzo periodo CCII, di cui è previsto il pagamento nella percentuale del 13,18% entro il 31 maggio 2030;

(xx) Classe 20 (votante) per tutti i crediti chirografari originari diversi da quelli inseriti nelle precedenti classi, di cui è previsto il pagamento nella percentuale del 13,18% entro il 31 maggio 2030;

(xxi) nella Classe 21 (allo stato non votante) per Rossella Dal Bello (già socia unica) nei cui confronti non si prevede alcun soddisfacimento economico, ma classata autonomamente ai sensi dell'art. 120 *ter*, secondo e terzo comma, CCII.

\*\*\*

Tanto premesso, si ritiene innanzitutto che ricorrano le condizioni prescritte dall'art. 112, comma 1, CCII.

La procedura si è svolta regolarmente.

La società ha depositato tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, fornito i chiarimenti ed operato le integrazioni richieste con il decreto del 28.02.2025, osservato gli obblighi informativi prescritti con il decreto di apertura della procedura e provveduto al tempestivo pagamento della somma di cui all'art. 47, comma 2 lett. d).

Il contenuto del piano è conforme alle previsioni dell'art. 87 e la relazione del professionista indipendente in merito alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano è completa ed esaustiva.

La proposta è conforme ai requisiti di legge ex artt. 84 e ss. CCII.

In particolare, con riferimento al pagamento non integrale dei creditori privilegiati, è stata prodotta la relazione ex art. 84, comma 5, CCII del dott. Nicola Zampieri, il quale, dopo aver stimato il valore di liquidazione dei beni e dei diritti costituenti l'attivo patrimoniale di Arsenale 5 s.r.l., ha attestato – in modo ritenuto esaustivo dal commissario giudiziale – che il piano proposto consente il soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio di cui prevede il degrado in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni e diritti su cui insiste la prelazione.

Risulta altresì rispettato il disposto dell'art. 84, comma, 6 CCII.

Come verificato dal commissario, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre quello eccedente è distribuito in modo che i creditori di una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.



Risultano inoltre rispettati i criteri dettati dall'art. 88 CCII per il trattamento dei crediti tributari e previdenziali.

Le classi dei creditori sono state correttamente formate nell'osservanza del requisito della cosiddetta doppia omogeneità: di posizione giuridica ed interessi economici. I creditori della stessa classe, inoltre, sono trattati pariteticamente.

Il piano è redatto secondo criteri di organicità e sistematicità, con coerenza formale e metodologica secondo la normale prassi professionale in tema di pianificazione aziendale. Gli assunti sia per quanto concerne i ricavi sia per quanto concerne la struttura dei costi, appaiono supportati da dati storici e, per quanto possibile, dai trend di mercato. La piena esecuzione del piano dipende in buona parte dalla capacità della società di sviluppare e mantenere nel corso del tempo un livello di attività minima tale da generare i flussi finanziari previsti a servizio del debito concordatario.

Il Commissario giudiziale, sulla base dell'evoluzione dell'attività di impresa secondo i dati consuntivi disponibili, ha rivisto le stime dei ricavi e dei costi ed ha ipotizzato taluni scostamenti rispetto alle previsioni, sia pure prudenziali, del piano (si vedano le pagine da 105 a 116 della relazione ex art. 105 CCII).

Nonostante questo, ha considerato che *“l'azienda appare vitale ed il marchio è rimasto sul mercato mantenendo la possibilità di continuare a competere negli anni a venire”*, che *“vi sono prove concrete che la società possa contare su una catena di approvvigionamento che la supporti e non sembra vi siano state defezioni di fornitori strategici”* e che *“la rete vendita ed i clienti hanno confermato la fiducia al marchio ritirando la stagione primavera/estate 2025 ed ordinando la stagione autunno/inverno 2025, mentre il deterioramento dei volumi di vendita, in generale e rispetto alle previsioni del piano, appare più un fenomeno strutturale del mercato che specifico dell'azienda”* (pag. 119 della relazione).

Nel parere motivato ex art. 48 CCII, il Commissario giudiziale ha confermato siffatte valutazioni, per un verso confermando che *“il fatturato al 31/10/2025 è inferiore alle stime”* e, per altro verso, considerando che ha la società si è già *“adoperata per ottenere misure finanziarie, mediante anticipi fatture, al fine di acquisire la liquidità eventualmente necessaria, nell'ipotesi in cui la continuità aziendale non consenta di generarla nei tempi previsti”* e che *“è stata in grado di produrre le paia di scarpe per la stagione autunno/inverno 2025 (FW25), consegnandole e fatturandole nei tempi e modi corretti, registrando rimanenze poco rilevanti e facilmente smaltibili (circa n. 5.300 paia) ... ha ricevuto ordini per la stagione primavera/estate 2026 (SS26) sostanzialmente*



*in linea con il dato previsionale: segno che i clienti continuano a valorizzare il prodotto aziendale”.*

Ha perciò concluso che *“nonostante la crisi, il marchio continua a essere riconosciuto sul mercato, avendo presumibilmente buone possibilità di competere nei prossimi anni”.* In definitiva, paiono sussistere sufficienti ragioni per ritenere che il piano offra ragionevoli prospettive di superamento della crisi.

Certamente la proposta concordataria, avuto riguardo all’interesse dei creditori, rappresenta la soluzione preferibile all’alternativa della liquidazione giudiziale.

Come anticipato, l’esito delle operazioni di voto è stato il seguente: il concordato ha ottenuto il voto favorevole dei creditori rappresentanti il 60,21% di quelli ammessi al voto nonché la maggioranza dei voti nelle classi n. 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17 e 18.

Non anche nelle classi 8, 12, 19.

Mancando l’approvazione di tutte le classi (art. 109, comma 5, CCII), la società ha proposto domanda di ristrutturazione trasversale ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII.

L’omologazione presuppone, quindi, non solo che abbiano esito positivo le ordinarie verifiche in punto di regolarità della procedura, ammissibilità della proposta, corretta formazione delle classi, parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe ma anche che ricorrano le più rigorose condizioni prescritte dal citato art. 112 comma 2:

a) che la distribuzione del valore di liquidazione avvenga nel rispetto della regola di priorità assoluta;

b) che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello di grado inferiore, ferma restando la necessità del rispetto della priorità assoluta su tutto con riferimento al trattamento dei crediti dei lavoratori ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

c) che nessun creditore riceva più dell’importo del proprio credito;

d) che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza della maggioranza delle classi, che la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero in tutto o in parte soddisfatti qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

La sussistenza delle condizioni sub lettere a), b) e c) è stata puntualmente verificata dal Commissario giudiziale (v. parere motivato dell’11.12.2025).



Del pari è accertata la sussistenza della condizione sub lettera d), perché il concordato è stato approvato dalla maggioranza delle classi (11 su 13) e, di queste, almeno una è composta da creditori privilegiati (nello specifico, si tratta della classe 5, che comprende gli agenti, creditori privilegiati ex art. 2751 *bis* n. 3 c.c.).

Tanto è sufficiente per considerare sussistenti i presupposti della ristrutturazione trasversale.

E, in definitiva, per omologare il concordato di S.A. società cooperativa.

Quanto alle ulteriori disposizioni, si rileva che:

- non v'è luogo per l'adozione dei provvedimenti ex art. 120 *quinquies* CCII, avendo la società già adottato la delibera - al servizio del piano - di azzeramento del capitale e di sua ricostituzione mediante successivi aumenti di capitale (come da verbale di assemblea redatto dal Notaio Paolo Talice in data 15.12.2025, rep. n. 98808 e racc. n. 43265);
- poiché il piano prevede l'offerta di soggetti individuati quanto alla vendita di due immobili non funzionali all'attività di impresa, delle offerte deve essere data pubblicità al fine di acquisire offerte ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 114 *bis* comma 2 CCII;
- rispetto all'ulteriore bene del quale è prevista la vendita (ma non l'offerta da parte di un soggetto individuato), vista la limitata rilevanza dello stesso, va demandato alla società (sotto la vigilanza del Commissario giudiziale) di procedere alla cessione mediante procedure da svolgere, anche attraverso un operatore specializzato, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso così provvede:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da Arsenale 5 S.r.l., con sede legale in Via Delle Industrie 69, CAP 31010, Fonte (TV) codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04270080262, R.E.A. TV-336651;
- 2) conferma le nomine, quale giudice delegato, della dott.ssa Clarice Di Tullio e, quale commissario giudiziale, del dott. Mario Conte;
- 3) dispone che la società informi prontamente per iscritto il commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario nonché di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;



4) il commissario giudiziale potrà effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività finalizzata all'esecuzione del piano e, per tutta la durata della procedura, avrà facoltà di libero accesso alla contabilità, ai sistemi informatici, ai libri sociali e a ogni altro documento della debitrice; la società è tenuta in ogni caso a fornire tempestivamente le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal commissario giudiziale o dal giudice delegato;

5) entro 20 giorni dall'approvazione, il legale rappresentante della società provvederà alla trasmissione al commissario giudiziale del bilancio d'esercizio e dei documenti accompagnatori;

6) il commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente e trasmettere ai creditori i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118, comma 1, CCII, dando altresì conto delle attività compiute nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;

7) conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII;

8) il legale rappresentante della società provvederà al pagamento dei creditori sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, approvati dal commissario giudiziale e visti dal giudice delegato;

9) conclusa l'esecuzione del concordato, il legale rappresentante della società comunicherà al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione: il commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;

10) dispone inoltre:

- che il Commissario giudiziale pubblichi l'invito alla presentazione di manifestazioni di interesse per l'acquisto degli immobili catastalmente censiti in:

a) Catasto Fabbricati del Comune di Asolo (TV) Sezione C Foglio 7, mapp. 76 sub 6 (immobile artigianale);

b) Catasto Fabbricati del Comune di Asolo (TV) Sezione C Foglio 7, mapp. 76 sub 3 e sub 5 (immobile abitativo);

- che la pubblicazione sia eseguita, per un tempo non inferiore a quindici giorni, sui siti internet "www.tribunale.treviso.it", "www.asteannunci.it", "www.asteavvisi.it", "www.canaleaste.it", "www.rivistaastegiudiziarie.it" e sul portale delle vendite pubbliche nonché sul quotidiano "Il Gazzettino";



- che, ai fini dell'eventuale apertura di una procedura competitiva, possano essere prese in considerazione solo manifestazioni di interesse per l'acquisto degli immobili ad un prezzo non inferiore ai corrispettivi di cui alle proposte di acquisto già formulate e quindi:  
a) quanto all'immobile artigianale di cui alla lettera a), non inferiore ad euro 82.600;  
b) quanto all'immobile abitativo di cui alla lettera b), non inferiore ad euro 120.000;

- che le manifestazioni di interesse siano comunicate al Commissario giudiziale all'indirizzo pec [arsenale5srl@peconcordati.it](mailto:arsenale5srl@peconcordati.it) e che siano corredate da copia del documento di identità del soggetto interessato (o del suo legale rappresentante in caso di enti) e, a dimostrazione della serietà dell'interesse, da un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contenuto nella manifestazione d'interesse medesima a mezzo assegno circolare intestato a "Arsenale 5 s.r.l.";

- che, nella successiva procedura competitiva, aperta in esito al ricevimento di manifestazioni di interesse conformi a quanto sopra prescritto, il deposito cauzionale venga o imputato al maggior prezzo (in caso di aggiudicazione del bene a favore dell'offerente) oppure restituito dal Commissario giudiziale (in caso di aggiudicazione a favore di altri) oppure ancora, in caso di mancata partecipazione del soggetto che abbia manifestato il proprio interesse al predetto procedimento competitivo, trattenuto dalla procedura;

che, decorso il periodo di quindici giorni anzidetto, il Commissario giudiziale aggiorni il giudice delegato in merito all'esito della pubblicazione;

11) dispone che il legale rappresentante della società, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale, proceda alla cessione dell'ulteriore bene da liquidare mediante procedure da svolgere, anche attraverso un operatore specializzato, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Treviso, 16 dicembre 2025

Il giudice estensore  
Clarice Di Tullio

Il Presidente  
dott. Bruno Casciarri

